

Capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende un complesso di materie di origine animale, gregge o che hanno subito una preparazione semplice, che in genere non sono destinate all'alimentazione (fatta eccezione per alcuni genere di sangue, budella, vesciche, e stomaci di animali) e non sono previste in altri capitoli della Nomenclatura.

Sono, in particolare, esclusi da questo capitolo:

- a) *I grassi animali (capitolo 2 o 15).*
- b) *Le pelli commestibili non cotte di animali (capitolo 2) o di pesci (capitolo 3). (Quando sono cotte, queste pelli sono classificate nel capitolo 16).*
- c) *Le pinne, teste, code, vesciche natatorie e altre frattaglie di pesci commestibili (capitolo 3).*
- d) *Le ghiandole e gli altri organi destinati ad usi opoterapici, presentati allo stato secco, anche polverizzati (capitolo 30).*
- e) *I concimi di origine animale (capitolo 31).*
- f) *Le pelli e i cuoi (capitolo 41); tuttavia restano compresi in questo capitolo le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine, presentate gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione.*
- g) *Le pelli da pellicceria (capitolo 43).*
- h) *Le materie tessili di origine animale: seta, lana e peli (sezione XI), tuttavia i crini (compresi i loro cascami) sono da classificare in questo capitolo.*
- i) *Le perle fini o coltivate (capitolo 71).*

0501. Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

Questa voce comprende i capelli umani, greggi, anche lavati e sgrassati (compresi i capelli distesi per il lungo, ma non ancora rimessi nel verso naturale, cioè le teste con le teste e le punte con le punte) nonché i cascami.

Sono invece esclusi da questa voce, e rientrano nella voce 6703, i capelli, diversi dai cascami, che sono stati sottoposti ad operazioni diverse dal semplice lavaggio o dalla sgrassatura, come, per esempio, quelli assottigliati, tinti o decolorati, arricciati o preparati per la fabbricazione di posticci o di lavori, nonché i capelli disposti nello stesso verso (vedi la nota esplicativa della voce 6703). Tuttavia, questa esclusione non si applica ai cascami di capelli che, in ogni caso, sono da classificare in questa voce, anche se provengono, per esempio, dalla lavorazione di capelli tinti o decolorati.

Sono parimenti esclusi da questa voce:

- a) *Le bruscole di capelli (n. 5911).*
- b) *Le retine di capelli per capelli (n. 6505).*
- c) *Gli altri articoli di capelli (n. 6704).*

0502. Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli

Come "setole" si considerano i peli del maiale o del cinghiale.

I prodotti compresi in questa voce possono essere presentati alla rinfusa, in mazzi nei quali i peli non hanno subito alcun aggiustamento (mazzi non aggiustati, poco stretti) o in mazzi ben stretti nei quali le estremità dei peli dal lato della radice presentano una superficie presso a poco piana (peli in mazzi). Le setole e i peli possono, d'altra parte, essere puliti, imbianchiti, tinti o anche cotti (sterilizzati).

Fra gli altri peli per pennelli, spazzole e simili, si possono citare i peli di puzzole (skunk, ecc.), di scoiattoli e di martore.

Le setole e i peli di questa voce sono, tuttavia, da classificare nella voce 9603, quando sono presentati sotto forma di teste preparate, (cioè di mazzetti) non montate, pronte ad essere utilizzate senza essere suddivise, per la fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, anche se a questo scopo esse richiedono solo qualche operazione complementare poco importante, come per esempio, essere incollate o fissate alla base o molate ed egualizzate all'altra estremità. (vedi la nota 3 del capitolo 96).

0504. Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati.

Questa voce raggruppa tutte le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (diversi da quelli di pesci che sono classificati nella voce 0511), commestibili o no, freschi, refrigerati, congelati, salati, secchi o affumicati oppure in salamoia, interi o in pezzi. Questi prodotti, diversamente preparati o conservati sono esclusi (capitolo 16, generalmente).

Rientrano in particolare in questa voce:

- 1) Gli abomasi (di vitello, di capretto, ecc.) anche tagliati in pezzi o seccati, dai quali si estrae il presame.
- 2) Le trippe e le pance. Cotte rientrano nel capitolo 16.
- 3) La pellicola costituente l'involucro esterno dell'intestino cieco del bue o del montone, non lavorata ("baudruche").

Restano classificate in questa voce le budella e "baudruche" (in particolare quelle di bue), che sono state aperte o tagliate longitudinalmente in strisce, anche se sono state private mediante raschiatura della loro tunica interna.

Le budella sono principalmente utilizzate per servire da involucro ai prodotti della salumeria, per la fabbricazione di catgut per chirurgia (n. 3006), di corde per racchette (n. 4206) o di corde armoniche (n. 9209).

Questa voce non comprende inoltre le "budella artificiali" fabbricate per estrusione di una pasta di fibre di pelle e indurite mediante una soluzione di formaldeide e di fenoli (n. 3917) o per incollamento di budella naturali spaccate (n. 4206).

Note esplicative svizzere

0504.0039 Gli stomaci e le trippe di animali delle voci 0101 - 0104, anche mescolati, confezionati in imballaggi per la vendita al minuto, con indicazione sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento del loro utilizzo, ossia l'alimentazione di animali domestici carnivori (soprattutto cani e gatti).

0505. Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti

Questa voce comprende, purché siano allo stato greggio o non abbiano subito lavorazioni diverse dalla pulitura, dalla disinfezione o da un trattamento inteso esclusivamente ad assicurarne la conservazione:

- 1) Le pelli e altre parti di uccelli (come teste, ali, ecc.) rivestite delle loro piume o della loro calugine.
- 2) Le piume, penne e loro parti (anche rifilate) nonché la calugine.

Questa voce comprende ugualmente, le polveri, le farine e i cascami di piume, penne o di loro parti.

Che si tratti di piume o di calugine da letto, o di prodotti destinati a scopi ornamentali (generalmente dopo una ulteriore preparazione) o a qualsiasi altro uso è irrilevante ai fini della classificazione.

Le parti di piume e penne di questa voce, comprendono le piume spaccate nel senso della lunghezza, le barbe, rifilate o non, separate dallo stelo oppure tenute ancora insieme alla base da una specie di pellicola proveniente dallo stelo (piume tirate), i calami e gli steli.

Le piume e la calugine restano classificate in questa voce, anche se per facilitarne la vendita al minuto, sono riposte in piccoli sacchi di tessuto ordinario, che non possono essere considerati come cuscini o piumini. Lo stesso dicasi di quelle semplicemente infilate per facilitarne il trasporto.

Le pelli e altre parti di uccelli, le piume, penne e loro parti, che hanno subito una lavorazione più spinta dei trattamenti previsti in questa voce (quali l'imbianchimento, la tintura, l'arricciatura o l'impressione a secco), o che sono montate, nonché gli oggetti confezionati con piume, ecc., rientrano in generale, nella voce 6701 (vedi la nota esplicativa relativa). I calami lavorati e gli oggetti fatti con calami sono classificati a seconda della loro natura (per esempio, i galleggianti per la pesca nella voce 9507, gli stuzzicadenti nella voce 9601).

- 0505.10** Per "piume e penne delle specie utilizzate per l'imbottitura" si intendono le piume e penne di volatili (particolarmente di oca o di anatra), di piccione, di pernice o di volatili simili, diverse dalle grandi piume e penne provenienti dalle ali o dalla coda nonché dalle grandi piume e penne eliminate nel corso della cernita. La "calugine" è la parte più fine e la più soffice del piumaggio, particolarmente delle oche o delle anatre, e si distinguono dalle piume e penne per la mancanza del calamo. Queste piume e questa calugine sono principalmente utilizzate per l'imbottitura di articoli da letto o di altri oggetti, quali cuscini o vestiti imbottiti (per esempio, anorak).

Note esplicative svizzere

- 0505.1010** Le piume da letto gregge hanno generalmente delle tinte alquanto sporche e contengono delle impurità facilmente reperibili (granelli di sabbia, bruscoli di paglia, frammenti di piume, lordure di sangue, ecc.). Sono untuose al tatto e si riconoscono sovente al tipico odore di pollaio. Tuttavia, secondo le circostanze di spiumatura e di deposito prima della spedizione, può capitare che detto odore non si senta che debolmente o non si avverta più del tutto.

Nel procedimento di spiumatura a umido usato sovente al giorno d'oggi si arriva ad ottenere proporzionalmente un prodotto pulito. Una differenziazione è possibile solo tramite un'analisi fisica (torbidimetria).

- 0506.** **Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie**

I prodotti di questa voce sono utilizzati principalmente come materie da intaglio, per la fabbricazione di colle, di gelatine o come concimi.

Sono da classificare in questa voce:

- 1) Le ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge o sgrassate (ossa private del loro grasso con procedimenti diversi).
- 2) Le ossa semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), cioè quelle che hanno subito un lavoro non oltrepassante la semplice asportazione delle parti superflue con la sega, o il taglio trasversale o longitudinale, seguito o non da una

grossolana piattatura o imbianchimento. Sono quindi esclusi da questa voce e rientrano nella voce 9601 o in voci più specifiche, le placche, e placchette, e bacchette e pezzi tagliati in forma determinata (anche quadrata o rettangolare) o che siano stati puliti o altrimenti lavorati, nonché gli oggetti di osso ricostituito, cioè foggiate con polvere d'ossa.

- 3) Le ossa acidulate, cioè le ossa la cui parte calcica è stata sciolta mediante acido cloridrico e che, senza aver perduto la loro forma primitiva, conservano solo il loro tessuto cellulare e la loro parte cartilaginosa (osseina) la quale può essere facilmente trasformata in gelatina.
- 4) Le ossa degelatinate, cioè le ossa private della parte organica (gelatina) mediante cottura al vapore; esse si presentano spesso sotto forma di polvere.
- 5) La farina e i cascami di ossa, comprese le ossa frantumate, e in particolare gli avanzi di lavorazione.

Note esplicative svizzere

0506.9000 La farina di ossa rientra in questa sottovoce soltanto se il suo contenuto in ceneri ec-cede 45 % e il suo contenuto in proteina greggia è inferiore a 40 %.

0507. Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

Questa voce comprende i prodotti descritti qui appresso, allo stato greggio o semplicemente preparati e non tagliati in una forma determinata, cioè quelli che hanno subito una lavorazione non oltrepassante la raspatura, raschiatura, pulitura, sgrassaggio, asportazione di parti superflue, limatura, squadratura o spaccatura, taglio (diverso da quello in forma determinata), piattatura grossolana, raddrizzamento o appiattimento:

A) L'avorio

Per l'interpretazione della Nomenclatura, si considera come avorio la sostanza ossea fornita:

- 1) Dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo o di cinghiale.
- 2) Dal corno di rinoceronte.
- 3) Dai denti di qualsiasi animale terrestre o marino.

B) Lo scudo di tartaruga

Questa voce comprende sia lo scudo di tartaruga marina che è praticamente il solo ad essere commercialmente utilizzato in ebanisteria e che proviene generalmente dalle specie conosciute sotto il nome di tartaruga franca, caretta o caouanne, sia quello proveniente dalla testuggine terrestre.

Lo scudo è una materia di natura cornea che ricopre, sotto forma di fogli di dimensioni e di spessore variabili, l'ossatura o corazza che protegge il corpo dell'animale.

Per "scudo di tartaruga", in questa voce si intende:

- 1) I carapaci interi o in parti.
- 2) I fogli staccati di questo carapace, quasi sempre ottenuti direttamente sui luoghi di pesca, e che consistono in fogli di spessore irregolare e con superficie convessa; questi fogli portano il nome di dorsi o di ventri, a seconda della parte del corpo dalla quale essi provengono; talvolta la parte che ricopre il ventre e il petto si chiama anche piastrone.

C) I fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini.

I fanoni di balena o di altri mammiferi marini, greggi, che si presentano naturalmente sotto la forma di lame curve e cornee, ricoperte da una pelle grigiastra aderente alla loro superficie e recante sulla faccia interna una specie di frangia della stessa materia costituente i fanoni (barbe di fanoni).

D) Le corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi.

Le corna di questo gruppo possono essere presentate con o senza il loro osso interno o il loro osso frontale. I palchi sono le corna ramosi del cervo, dell'alce, ecc.

Questa voce comprende pure le polveri e gli avanzi (compreso le limature) di queste materie.

Sono esclusi dalla voce i prodotti che sono stati tagliati in forma quadrata o rettangolare, o in forma di bacchette, di tubi o altre forme finite o semifinite come pure gli oggetti ottenuti a foggia di stampo (n. 9601 o altre voci più specifiche).

0508. Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

Il corallo è lo scheletro calcareo di un polipo marino, utilizzato generalmente in gioielleria.

La più importante, dal punto di vista industriale, è la conchiglia che fornisce la madreperla.

Questa voce comprende:

- 1) Il corallo greggio nonché quello privato della crosta o scorza.
- 2) Il corallo semplicemente preparato, ma non altrimenti lavorato, cioè quello che ha subito una lavorazione non eccedente il semplice taglio trasversale o longitudinale.
- 3) Le conchiglie e carapaci greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, cioè quelli che hanno subito una lavorazione non eccedente la pulitura o il semplice taglio longitudinale.

Le conchiglie e i carapaci rotti o polverizzati, per l'alimentazione degli animali, rientrano in questa voce che comprende pure i cascami di conchiglie o di carapaci, nonché le ossa di seppia greggi.

Sono esclusi da questa voce le placche, placchette, bacchette e pezzi tagliati in una forma determinata (anche quadrata o rettangolare) o puliti o altrimenti lavorati, che rientrano nella voce 9601 o in voci più specifiche.

0510. Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

L'ambra grigia, prodotto di secrezione dell'intestino del capodoglio, si presenta sotto la forma di masse arrotondate, formate da strati concentrici pesanti anche più chili (fino a 100 kg). Ha consistenza ceroide; strofinata emana un odore dolce e soave (ricorda quello del benzoino). Il colore può variare dal grigio-cenere al grigio-scuro; la sua densità è inferiore all'unità. L'ambra gialla (succino), che è una sostanza minerale, è compresa nella voce 2530.

Il castoreo è una sostanza di natura resinosa di colore bruno-rossastro o giallastro, di sapore acre e amarognolo e di odore penetrante. Si trova nelle vesciche o borse sottocutanee del castoreo. È presentato, in generale, in queste borse di forma allungata, il più delle volte riunite alle loro estremità, spesso raggrinzite e di lunghezza variabile fra 5 e 10 cm.

Lo zibetto, prodotto dall'animale dello stesso nome, è una sostanza resinosa, di consistenza pastosa, untuosa, di colore giallo-rossiccio o bruno, di odore sui generis acuto, che si avvicina a quello del muschio naturale.

Il muschio, prodotto da una specie di capriolo (detto Mosco), è naturalmente contenuto in borse che sono da un lato piatte e sprovviste di peli e dall'altro convesse e coperte di peli biancastri. Questa secrezione è di colore bruno-nerastro e di odore penetrante. Il muschio in questione non è da confondere con i muschi artificiali (muschio xilene, muschio ambretta, ecc.) che sono compresi nel capitolo 29.

La cantaride è un coleottero, utilizzata principalmente per le sue proprietà vescicatorie e revulsive. Si presenta generalmente allo stato secco o in polvere.

Sono egualmente da comprendere in questa voce:

- 1) Le ghiandole e altri organi di origine animale utilizzati per la fabbricazione di prodotti opoterapici e inadatti, per la loro natura o per la loro presentazione, all'alimentazione umana (quali, secondo i casi, i pancreas, i testicoli, le ovaie, le vescichette biliari o cistifellee, le ghiandole tiroidee o le ipofisi), siano essi allo stato fresco, refrigerato, congelato, o conservati provvisoriamente in altra maniera (per esempio, nel glicerolo, nell'acetone o nell'alcole) durante il trasporto o l'immagazzinamento, prima dell'utilizzazione definitiva. Allo stato disseccato o sotto forma di estratti, questi prodotti rientrano nella voce 3001. (Per i prodotti commestibili, veggasi la nota 1 a), premessa al capitolo).
- 2) La bile, anche disseccata (gli estratti di bile sono compresi nella voce 3001).

I veleni di serpenti o di api, presentati in ampolle in forma di scaglie, rientrano nella voce 3001.

0511. Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

Sono in particolare classificati in questa voce:

- 1) Il seme animale.
- 2) Gli embrioni di animali. Questi embrioni sono spediti allo stato congelato per essere innestati su un'altra femmina.
- 3) Il sangue di animali anche commestibile, liquido o secco. *Il sangue di animali preparato a scopi terapeutici, profilattici o diagnostici è escluso (n. 3002).*
- 4) La cocciniglia è un insetto che vive su certi cactus. In commercio si trovano tre specie di cocciniglie: la nera, la grigia o argentata e la rossastra. La cocciniglia, che fornisce una materia colorante rossa, serve a preparare il carminio (n. 3203) e la lacca carminata (n. 3205)

Fra gli insetti simili alla cocciniglia, il più importante è il chermes di origine animale, che vive su una varietà di quercia nana (leccio). Lo si adopera per ottenere una tinta rossa e il colore che se ne ricava è vivo e molto solido. La tinta è classificata nella voce 3203.

Il chermes di cui sopra, detto anche "chermes animale", non deve essere confuso con il chermes minerale (n. 3824).

La cocciniglia e gli insetti simili sono seccati e presentati sia interi, sia ridotti in polvere.

- 5) Le uova e i lattimi di pesci, non commestibili, e in particolare:

1. Le uova fecondate vive, destinate alla riproduzione, che si riconoscono per la presenza sulla loro superficie di due piccole macchie nerastre corrispondenti agli occhi del futuro avannotto.
2. Le uova salate di merluzzo, di sgombri e simili, costituenti esca per la pesca, che si distinguono dai succedanei del caviale (n. 1604) per il loro odore sgradevole e per essere presentate in fusti.

Le uova e i lattimi commestibili, di pesci, sono compresi nel capitolo 3.

- 6) Gli avanzi di pesci o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici.

Questa espressione comprende segnatamente:

1. Le squame di alborelle (avole), argentino o di pesci simili, fresche o conservate, ma senza solvente, destinate alla preparazione dell'essenza detta "d'oriente" che è utilizzata nella fabbricazione delle perle false.
2. Le vesciche natatorie, gregge, semplicemente seccate o salate, per la fabbricazione della colla.
3. Le budella e i cascami di pelli di pesci, utilizzati per la fabbricazione della colla, ecc.
4. Gli avanzi di pesci.

Sono ugualmente esclusi da questa voce:

- a) *I fegati, le pinne, teste, code, vesciche natatorie e altre frattaglie di pesci commestibili (capitolo 3).*
- b) *Le conchiglie e i carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi della voce 0508.*
- c) *I fegati non commestibili di pesce utilizzati per la preparazione di prodotti farmaceutici (n. 0510).*

- 7) Le uova di bachi da seta, chiamate correntemente "semi" perché hanno l'apparenza di semi estremamente piccoli, di colore giallo chiaro che tende gradualmente al grigio-cenere o al giallo-terroso. Sono importate generalmente in scatole o telaietti o in sacchetti di tessuto.
- 8) Le uova di formiche.
- 9) I tendini e i nervi, come i cascami considerati di seguito nei punti 10) e 11), sono utilizzati essenzialmente come materie prime nella fabbricazione della colla forte.
- 10) I ritagli e gli altri cascami simili di pelli gregge.
- 11) I cascami di pelli da pellicceria (cascami provenienti da pelli con il proprio pelo, gregge, non lavorate né preparate e chiaramente inutilizzabili in pellicceria).
- 12) Gli animali morti delle specie previste al capitolo 1 o 3, non commestibili o riconosciuti non atti all'alimentazione umana; le carni e frattaglie, non commestibili o riconosciute non atte all'alimentazione umana, diverse da quelle previste alla voce 0209 oppure in una delle voci precedenti di questo capitolo.
- 13) I crini e i cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto. Questa voce comprende i peli della criniera o della coda degli equini o dei bovidi. Sono da classificare in questa voce non solo i crini greggi, ma anche quelli lavati, sgrassati, imbianchiti, tinti, arricciati o altrimenti preparati. Questi prodotti possono essere presentati sia alla rinfusa, sia in mazzi, torciglioni, ecc.

La voce comprende anche i crini disposti su di un supporto, presentati cioè sotto forma di uno strato più o meno regolare fissato su una superficie in tessuto, carta, ecc., oppure inserito fra due fogli di carta, due strati di tessuti, ecc., e mantenuto in sesto mediante una aggraffatura o cucitura sommaria.

Per contro, i crini che hanno subito un lavoro di filatura, come anche i fili di crine anodati testa a testa, sono compresi nel capitolo 51.

- 14) Le spugne naturali di origine animale. Questa categoria comprende tanto le spugne gregge, lavate o semplicemente pulite quanto le spugne preparate (private delle materie calcaree, imbianchite, ecc.) e i cascami di spugne.

La luffa (zouffa o loofah) detta anche "spugna vegetale" rientra nella voce 1404.

Inoltre, questa voce non comprende:

- a) la gomma lacca (n. 1301).*
- b) i grassi animali del capitolo 15.*
- c) le collezioni o gli esemplari per collezioni di zoologia, consistenti in animali di ogni specie (impagliati o conservati con ogni altro procedimento), insetti, conchiglie, uova, ecc. (n. 9705).*

Note esplicative svizzere

- 0511.9919** Le carni e le frattaglie commestibili, anche mescolate, fresche, refrigerate o congelate, confezionate in imballaggi per la vendita al minuto, con indicazione sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento del loro utilizzo, ossia l'alimentazione di animali domestici carnivori (soprattutto cani e gatti).